

# Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

La Riforma dell'Ordinamento Professionale:  
sintesi delle principali proposte di modifica del  
D.Lgs. 139/2005 dell'Unione Nazionale Giovani  
Dottori Commercialisti



Cari Unionisti,


La riforma dell'Ordinamento professionale entra finalmente nel vivo.

Il Consiglio Nazionale ha diffuso qualche settimana fa una bozza di modifica del D.lgs. 139 coinvolgendo nel confronto, mostrandosi lungimirante, anche le Casse di Previdenza e le Associazioni. Gli ordini territoriali a loro volta stanno interessando gli iscritti in svariate formule.

L'Unione Nazionale ha deciso di coinvolgere, attraverso i coordinatori regionali, tutte le 110 sedi locali per raccogliere idee per rinnovare il nostro ordinamento professionale così da affiancare, ai nostri tradizionali baluardi, nuove prospettive e proposte. I suggerimenti raccolti, sintetizzati in questo documento, saranno declinati analiticamente nella forma di "emendamenti" al testo in bozza e inviati nei prossimi giorni al Consiglio Nazionale.

Il 4 luglio a Roma il CN ha promosso un'assemblea che sarà aperta, nel pomeriggio, a tutti gli iscritti e che sancirà l'avvio di un dibattito che auspichiamo, appassioni l'intera categoria e proceda per un arco temporale adeguato all'esame della complessa riforma.

Roma 22 giugno '18

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dario Vella', written in a cursive style.

## Oggetto della professione

Questo articolo, per la nostra associazione, è ritenuto centrale e non solo per motivazioni puramente ideologiche. In primo luogo si ritiene che la distinzione tra le attività che possono svolgere gli iscritti alla sezione A rispetto alla sezione B non si possa limitare alla mera elencazione degli ambiti di attività nel quale si concretizza la nostra professione, ma nell'approccio (anche afferente lo stesso incarico) da parte delle diverse categorie di professionisti iscritti all'albo. Nello stesso incipit che prelude all'elencazione delle materie oggetto della professione oggi vi è, invece, un'apparente assimilazione che deriva dal riconoscere indistintamente "competenze tecniche" tanto ai colleghi iscritti nella sezione "A" quanto agli iscritti alla sezione "B". L'Unione ritiene opportuno riconoscere, ai [Dottori Commercialisti](#), "[competenze tecniche avanzate](#)" mentre agli iscritti alla sezione B "[competenze tecniche di base](#)".

Nell'ambito dell'elencazione delle attività oggetto della professione, tra le varie modifiche che proporremo nel documento analitico, vale la pena di ricordare l'inserimento della "*certificazione e/o attestazione di conformità e/o corrispondenza economica, patrimoniale e finanziaria nei confronti di enti pubblici e soggetti privati*". Tale modifica assume ancora più rilievo se letta in maniera combinata con la proposta di inserimento di un articolo dedicato alla "Tutela della professione" che di seguito viene sintetizzato.

## Tutela della professione

I giovani, come sempre, sono chiamati a reggere il peso delle riforme che si stanno delineando, ma nonostante ciò sono perfettamente consapevoli che ricercare nell'ambito del D.lgs. 139 spazio per "riserve di legge" o "esclusive" sia desiderabile, ma giuridicamente in questa cornice inappropriato. In questa direzione l'Unione ritiene di proporre, invece, l'inserimento di uno specifico articolo nel D.lgs. 139/2005 dedicato alla "[Tutela della professione](#)" con lo scopo di introdurre il principio di certificazione, da parte degli Ordini locali, di [competenze](#), [qualità](#) e [diligenza](#) degli iscritti. La certificazione, rilasciata "per chiunque ne abbia interesse", ha lo scopo di marcare un solco tra coloro i quali appartengono all'Ordine e tutti quelli che svolgono, pur non essendone iscritti, alcune delle attività tipiche della nostra professione.

L'auspicio è che la “certificazione di regolarità” (**Ce.rego**) emanata da un ente pubblico (l'ordine territoriale) metta in palese evidenza che la qualità e le “garanzie” delle prestazioni erogate da un iscritto all'albo non sono assimilabili a quelle svolte da un soggetto non iscritto. La certificazione ha, inoltre, lo scopo di incoraggiare l'amministrazione pubblica a restringere il campo prediligendo, a tutela dei terzi, gli iscritti all'albo per tutti quegli affidamenti che sempre più spesso la P.A. delega in outsourcing.

## Tirocinio e prove d'esame

I contributi ricevuti dai nostri associati, rispetto al tema del “tirocinio”, suggeriscono in modo unanime che al tirocinante debba essere riconosciuto un **rimborso spese sin dal primo mese di praticantato** e vanno nel senso di eliminare la quarta prova, proponendone la sostituzione con una inerente alle materie di revisione previste dal DM 63/2016 ai fini di ottenere l'equipollenza con i revisori legali. Tralasciando ogni considerazione sulla valenza della proposta di ampliamento del tirocinio nell'ambito di una norma che coinvolge anche altri ordinamenti professionali, l'Unione potrebbe concordare con l'ampliamento della durata del tirocinio professionale qualora tale previsione normativa si coordinasse con l'accrescimento del periodo di tirocinio che è possibile svolgere nel corso del biennio magistrale (dagli attuali sei mesi a 18 mesi). Diversamente si creerebbe un'inspiegabile barriera all'ingresso per i giovani che l'Unione non può in alcun modo avallare in considerazione del fatto che la riduzione è stata introdotta proprio al fine di facilitare l'ingresso al lavoro per i più giovani. Senza dimenticare, ovviamente, che nella professione non si smette mai di imparare.

## Ordini di minori dimensioni

La complessità delle funzioni amministrative sempre crescente in capo agli Ordini locali impone la necessità di contemperare **l'esigenza di rappresentatività e di vicinanza agli iscritti** con criteri di efficienza ed **economicità**. La proposta avanzata dall'Unione è quella di mantenere il ruolo di contatto con gli iscritti e le istituzioni in capo agli ordini locali (anche di piccole dimensioni) accentrando i servizi tecnico-amministrativi su base provinciale o regionale.

## Partecipazione e Trasparenza

L'Unione propone l'**Istituzionalizzazione** di un **confronto** preliminare con le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, le Casse di Previdenza e gli Ordini territoriali, su tutti i progetti di legge e di regolamentazione che interessano la Categoria.

## Incompatibilità e requisiti di onorabilità

L'Unione da sempre si batte per la **non cumulabilità** degli **incarichi istituzionali**. Riguardo al Consiglio dell'ordine e a quello di disciplina la motivazione è decisamente ovvia, ricoprire entrambe le cariche non può garantire terzietà e indipendenza di giudizio. La simultanea coesistenza di qualsivoglia carica in ambito istituzionale è scongiurata dalla nostra associazione perché non garantisce la necessaria indipendenza e autonomia nell'espletamento dell'incarico. La proposta di modifica va rivista perché, ad esempio, non considera l'incompatibilità tra gli organi di controllo, revisori e sindaci, del CN e delle Casse di Previdenza e i Consigli territoriali e tra i delegati cassa e gli ordini territoriali.

È chiaro, inoltre, che non possono assumere alcun incarico istituzionale tutti coloro i quali siano stati destinatari di uno dei provvedimenti disciplinari di cui ai commi 3 e seguenti dell'art. 52.

L'Unione ritiene fondamentale mantenere nell'ordinamento l'impossibilità di iscrizione per coloro i quali abbiano riportato condanne definitive che darebbero luogo alla radiazione (come previsto dall'attuale formulazione dell'art. 36 comma 2) anche per evitare "aggiramenti" delle regole che disciplinano le sanzioni disciplinari per gli iscritti.

## Specializzazioni

L'Unione accoglie con favore la previsione di un articolo che riguardi le specializzazioni, ma ritiene che il percorso di proiezione verso le specializzazioni sia in evoluzione e ne discende che la disciplina, nel suo complesso debba essere rinviata, nella sua articolazione, al regolamento ministeriale. Ciò consentirebbe, infatti, di poter adattarsi nel tempo, più agevolmente alle mutate esigenze senza necessità dell'intervento del legislatore. Le modalità di

conseguimento del titolo e di organizzazione dei percorsi formativi andrebbero, a nostro parere, disciplinati analiticamente nel regolamento insieme all'individuazione dei settori e le modalità di conseguimento già "delegate" al regolamento ministeriale.

Il raggiungimento del titolo di "specialista" non dovrà, configurarsi come un "adempimento", ma dovrà creare "maggior valore" spendibile al pari di un marchio di eccellenza. Nell'evoluzione di questo percorso bisognerà però scongiurare il rischio di alimentare ulteriori iscrizioni a registri, albi, o addirittura, superata con profitto la partecipazione ad un corso particolarmente impegnativo in termini di ore, l'ulteriore richiesta di "aggiornamento" perché allora significherebbe non solo sminuire il "titolo", ma indirettamente ostacolare, i più giovani, nell'intraprendere questo percorso. La previsione secondo cui può essere provata la specializzazione, in caso di decennale iscrizione all'Albo e quinquennale comprovata esperienza negli specifici settori di specializzazione, non è coerente con la dinamicità della professione del Dottore Commercialista. Ipotizzare il riconoscimento di una "specializzazione" in capo ad un iscritto all'albo da oltre 10 anni e con 5 anni di esperienza, se da un lato non si adatta ai casi di specializzazioni emergenti (che si fondano su normative in continuo cambiamento e su mutevoli esigenze di mercato), dall'altro potrebbe indurre a riconoscere come "specializzazioni" le competenze "di base" di un dottore commercialista e ciò equivarrebbe a svilire la "qualifica" ed il concetto stesso di alta formazione. È necessario pensare ad un sistema di riconoscimento che può basarsi anche sulla provata esperienza, indipendentemente però dall'anzianità di iscrizione all'albo e aperto, inoltre, a forme alternative di "certificazione". La valorizzazione deve essere incentrata sulle competenze effettive e non semplicemente sull'anzianità di iscrizione. La "certificazione" del titolo di specialista non potrà passare solo dalla partecipazione a corsi teorici di lunga durata, o dalla certificazione dell'esperienza, ma dovrà eventualmente contemplare anche la possibilità di verifiche e prove d'esame ad hoc.

### Limite dei due mandati anche non consecutivi

Riguardo all'articolo 9 comma 9, il principio di ineleggibilità oltre i due mandati, l'Unione ha da sempre sostenuto, che debba valere (senza alcuna distinzione di carica tra presidente e consigliere) indipendentemente dalla consecutività o

meno. Questo principio, già alla base del funzionamento della governance dell'Unione, ha il merito di favorire partecipazione e ricambio generazionale.

## Elettorato passivo

L'Unione Giovani, in un momento storico in cui la partecipazione e il numero degli iscritti agli Ordini diminuisce, ritiene indispensabile indirizzare il decreto legislativo n. 139 verso una direzione che incoraggi una partecipazione sempre più attiva dei giovani alla politica di categoria. Vanno *rimosse*, pertanto, tutte le *barriere collegate all'anzianità di iscrizione all'albo* facendo coincidere l'elettorato attivo con quello passivo.

## Pregiudiziale di "Presidenzialità", riduzione dei Consiglieri del CN

Andrebbe rivista, secondo l'Unione, la "pregiudiziale di presidenzialità" in base alla quale, oggi, ci si può candidare a presidente del Consiglio Nazionale solo dopo aver ricoperto la carica di Presidente in un Ordine locale ritenendo, invece, sia *sufficiente* aver ricoperto l'incarico di *consigliere* e non necessariamente di presidente. I *Consiglieri* del CNDCEC devono essere *ridotti a 15*, vanno, inoltre, previsti criteri equi per la determinazione dei *compensi* sia per i componenti del Consiglio Nazionale che del Collegio dei Revisori.

## Elezioni ordini territoriali e del Consiglio Nazionale: tutela delle minoranze

Preliminarmente vale la pena sottolineare che tutte le *modifiche* al sistema elettorale che proporranno devono ritenersi da *adottare* tanto per le *elezioni degli Ordini Territoriali* quanto per quelle del *Consiglio Nazionale*.

Per tutelare la rappresentanza delle minoranze nelle elezioni sia dell'Ordine sia del Consiglio Nazionale, occorrerebbe introdurre meccanismi di proporzionalità e una soglia di sbarramento rispetto alle preferenze ricevute dalle liste "sconfitte", tale da graduare la loro rappresentanza tanto nell'ambito dei Consigli degli ordini locali, quanto del Consiglio Nazionale regolando, però, in maniera adeguata, il numero dei "consiglieri di minoranza" al fine di *scongiurare il rischio di ingovernabilità*.



L'Unione, condividendo lo sbarramento al 20%, propone di articolare gli "scaglioni" dei seggi da riconoscere alle minoranze distinguendo e modulando la rappresentatività delle minoranze tra il 20% ed il 30% e tra il 30 ed il 40% anziché prevedere un unico scaglione tra il 20 ed il 40%.

L'attuale formulazione della proposta di modifica, però, è parziale giacché sembrerebbe fondarsi su un'ipotesi di partecipazione alla competizione elettorale di sole due liste, trascurando la possibilità che possano, invece, concorrere più di due liste.

La ripartizione dei seggi alle minoranze diventerebbe, in quest'ultimo caso, in concreto iniqua. La rappresentanza della minoranza può essere riconosciuta alla sola lista seconda per numeri di voti, ma lo sbarramento o gli scaglioni devono essere parametrati ai risultati elettorali complessivamente raggiunti "dalle liste" che si riveleranno, all'esito dello spoglio, di minoranza (e non solo dalla seconda lista). Altrimenti si verificherebbe l'ipotesi in cui la lista vincitrice, che abbia poco più del 60% dei voti potrebbe, in caso di tre liste, avere un'integrale assegnazione dei seggi (qualora entrambe le liste di minoranza siano al di sotto del 20%); nel caso di due liste, a parità di rappresentanza, avere l'80% dei seggi. Tutto ciò comporterebbe un'evidente alterazione del principio di rappresentanza delle minoranze.

## Consiglio di disciplina

Nel recepimento in seno al D.lgs. 139/2005 delle norme che hanno introdotto i Consigli di Disciplina bisognerà valutare la necessità di prevedere dei requisiti di moralità e onorabilità per assumere l'incarico di componente del Consiglio di Disciplina, prevedendo una inibizione ai soggetti che siano stati destinatari di sanzioni disciplinari.

La funzione "giudicante" affidata a tali Organi, infatti, presuppone una irrepreensibilità della condotta di chi fa parte del Consiglio di Disciplina ed impone, inoltre, la necessità di individuare figure imparziali, neutrali e indipendenti. Su tale aspetto è da accogliere con favore la previsione dell'incompatibilità per i componenti del Consiglio di Disciplina che andrebbe estesa a tutti gli iscritti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, a competizioni elettorali nell'ultimo quinquennio (Organi direttivi e di controllo di Ordine, Cassa di Previdenza e



Consiglio Nazionale).

Inoltre, al fine di garantire terzietà nel giudizio dei colleghi, soprattutto nell'ambito di ordini di minori dimensioni, si potrebbe ipotizzare il collegio su base provinciale o regionale (sostitutivo del locale e non "integrativo").

*La Giunta dell'Ungdcec*

